

**STATUTO**  
**della "Fondazione Opera Lucifero"**

**Art. 1**

**Denominazione, sede e durata**

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore la "**Fondazione Opera Lucifero ETS**".

La Fondazione ha sede in Roma, Via di Grotta Pinta n. 21, presso l'ex chiesa di Santa Maria in Grotta Pinta.

La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

**Art. 2**

**Scopo**

La Fondazione opera a livello nazionale e internazionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti dei produttori di cultura e, quindi, della comunità in generale con il fine di:

- promuovere e tutelare la cultura indipendente ed il diritto della libera espressione;
- affermare e promuovere il pensiero individuale e la sua condivisibilità;
- favorire e promuove le pratiche di riconoscimento delle diversità come opportunità per l'esercizio della libertà di espressione;
- riunire operatori nel campo della cultura che, attraverso la Fondazione, abbiano l'opportunità di condividere le proprie esperienze con soggetti ancora in fase di crescita.

La Fondazione basa la propria attività istituzionale e didattica sui principi costituzionali della democrazia, della professionalità e specificità dei suoi utenti, della partecipazione sociale e del volontariato.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti settori, di cui alle lettere dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017:

- lett. d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modifiche, nonché lo svolgimento di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. e): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, con esclusione delle attività editoriale dei quotidiani;
- lett. m): servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore, resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento de Enti del Terzo Settore;
- lett. r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale

di intellettuali migranti;

- lett. v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;

- lett. w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse anche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, per raggiungere gli scopi suddetti, la Fondazione:

- gestisce le attività coerenti con gli obiettivi politici e culturali del progetto;

- garantisce lo svolgimento delle attività di tutti i soggetti che operano al suo interno;

- gestisce gli spazi e le strutture della sede di Santa Maria in Grottapinta, in coerenza con gli obiettivi culturali del progetto stesso;

- garantisce l'uso degli spazi per iniziative di altre realtà associative, anche esterne, coerenti con le finalità politiche del progetto;

- sviluppa e promuove attività di formazione e di orientamento in favore della cultura;

- promuove e/o coordina iniziative e programmi di diffusione della politica e della cultura, in funzione del contributo individuale, attività di sostegno, studio, ricerca e consulenza, attività di servizio e di formazione;

- promuove e/o gestisce attività anche imprenditoriali coerenti con il progetto, favorendo l'avvio al lavoro delle giovani generazioni;

- promuove e svolge attività di spettacolo e turismo finalizzate alla valorizzazione dell'area del Teatro di Pompeo;

il tutto agendo in proprio o mediante il coordinamento delle attività dei partecipanti alle sue attività e/o in collaborazione di soggetti esterni.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ovvero ad esse strettamente connesse e persegue esclusivamente compiti di solidarietà sociale; e così, in via strumentale e quindi in modo non prevalente, la Fondazione potrà promuovere, organizzare e sponsorizzare eventi pubblici, conferenze, incontri, dibattiti, riunioni, corsi e momenti formativi di studio connessi ai temi suoi istituzionali; svolgere e promuovere iniziative ed attività di qualunque genere che reputi idonee per il perseguimento del suo scopo istituzionale, ma nel rispetto delle norme di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 117/2017 e delle norme ivi richiamate; potrà inoltre, con funzioni strumentali agli obiettivi della Fondazione, promuovere, costituire o partecipare ad al-

tri enti ed imprese o reti di imprese e, comunque, ad altri organismi riconosciuti in Italia ed all'estero, con cui condivide finalità e metodi. Tali imprese dovranno avere l'obbligo della destinazione dei relativi utili, nel rispetto dei principi ed obblighi della normativa sugli Enti del Terzo Settore, di quella sulla "impresa sociale" o della "società benefit" alla quale devono uniformarsi.

### **Art. 3**

#### **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

### **Art. 4**

#### **Patrimoni destinati**

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti c.c..

### **Art. 5**

#### **Organi della Fondazione**

Organi della Fondazione sono:

- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

### **Art. 6**

#### **Organo di Amministrazione**

L'Organo di Amministrazione è costituito da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, tra cui il Presidente.

I primi componenti dell'Organo di Amministrazione, incluso il Presidente, sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, gli stessi saranno designati secondo il seguente ordine:

- il presidente dovrà sempre essere nominato dal primogenito

discendente da Mosè Ricci, nato a Casoli il 10 gennaio 1884,

fra i membri della famiglia Lucifero, discendenti da Armando Lucifero, nato a Crotone il 18 settembre 1855, preferendo, ove possibile, la designazione di colui o colei che abbia effettuato studi classici;

- un membro sarà nominato dal responsabile *pro tempore* della Direzione Archivi del Ministero della Cultura, tra gli antropologi del Museo delle Civiltà;

- un membro sarà nominato dal responsabile *pro tempore* della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali;

- un membro sarà nominato da Rettore *pro tempore* dell'Università "La Sapienza" di Roma, tra i docenti del Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali;

- un membro sarà nominato dal direttore *pro tempore* della Galleria Nazionale di Arte Moderna.

In caso di sostituzione del primo tra i consiglieri nominati nell'atto costitutivo diversi dal Presidente che venga meno, la nomina dello stesso competerà alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Se entro tre mesi, i soggetti deputati alle nomine non abbiano provveduto alla designazione, i membri dell'Organo di Amministrazione mancanti verranno nominati dai membri in carica, mediante cooptazione.

I membri dell'Organo di Amministrazione durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c..

I componenti dell'Organo di Amministrazione si adegueranno ad eventuali e future normative, tempo per tempo vigenti, in materia di onorabilità, ed indipendenza.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Ai membri dell'Organo di Amministrazione potranno essere riconosciuti, oltre al rimborso delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso, eventuali compensi, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter c.c.

#### **Art. 7**

##### **Decadenza ed esclusione**

I membri dell'Organo di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei rego-

lamenti emanati;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

#### **Art. 8**

##### **Poteri**

All'Organo di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, esso:

- a) si occupa del reperimento dei fondi;
- b) delibera l'accettazione di contributi, elargizioni, erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- c) delibera l'assunzione di legati disposti in favore della Fondazione;
- d) delibera circa gli acquisti ed i trasferimenti di beni mobili ed immobili;
- e) delibera gli incrementi patrimoniali;
- f) si occupa del personale che svolge il suo lavoro presso la Fondazione, curando l'assunzione, il licenziamento, il trattamento giuridico ed economico;
- g) delibera le modifiche statutarie;
- h) delibera lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell'art. 16 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- i) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, corredato della relazione sulla missione;
- j) delibera in merito ai compensi da attribuire agli organi della Fondazione ed al Revisore;
- k) conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- l) compie ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 9**

##### **Adunanze**

L'Organo di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni semestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell'Organo di Amministrazione al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere g) e h) dell'art. 8 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'Organo di Amministrazione.

#### **Art. 10**

##### **Organo di controllo**

L'Organo di Controllo è obbligatorio ed è monocratico.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Organo di Amministrazione, dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione. Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 c.c. Il componente dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c..

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Il componente dell'Organo di Controllo ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D. Lgs 117/2017, all'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

All'Organo di Controllo sarà attribuito un compenso da parte dell'Organo di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute.

#### **Art.11**

##### **Il Revisore**

Il Revisore è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno. Esso può esser nominato nella persona di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al

precedente articolo, su decisione assunta dall'Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

Al Revisore sarà attribuito un compenso da parte dell'Organo di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute.

#### **Art. 12**

##### **Il Direttore Generale**

L'Organo di Amministrazione provvede alla nomina di un Direttore Generale rimarrà in carica per quattro esercizi e sarà rieleggibile. Il Direttore Generale, come anche i membri dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo ed il Revisore rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

#### **Art.13**

##### **Libri**

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

#### **Art.14**

##### **Bilancio**

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Presidente predisporrà il progetto di bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati all'Organo di Amministrazione entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

#### **Art.15**

##### **Bilancio sociale e obblighi pubblicitari**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e po-

ne in essere tutti gli adempimenti necessari.

**Art.16**

**Trasformazione, Fusione, Scissione**

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis c.c.. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 9 del presente statuto.

**Art.17**

**Estinzione**

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione.

F.to: Roberto Lucifero

Beatrice Manzari

Pasquale Faenza

Giovan Francesco Serra di Cassano

Stefano Malatesta

Rita Acquaviva, teste

Giuseppe Milite, teste

Filippo CAMMARANO GUERRITORE di RAVELLO Notaio